

N. 122407 di Repertorio

N. 30461 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove (19),
del mese di Settembre.

In Siracusa e in via Passeggio Adorno n. 2.

Avanti me dottor Angelo BELLUCCI, Notaio alla residenza di Siracusa,
iscritto presso il collegio notarile di Siracusa.

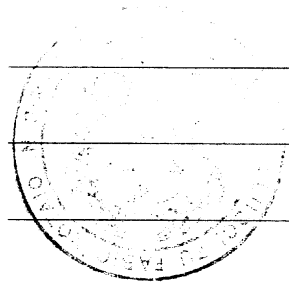
E' PRESENTE

- GIUNTA Giovanni, nato a Vittoria (RG) il 29 maggio 1940, Codice
Fiscale: GNT GNN 40E29 M088G, che dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale
legale rappresentante della società "ACI SERVICE SRL", con sede in
Siracusa (SR), Via Foro Siracusano n. 27, presso la quale per la
carica domicilia, capitale sociale di Euro 10.330,00, codice fiscale e
numero d'iscrizione 01013710890 del Registro delle Imprese di
Siracusa.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del Comparente, che
dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata
l'assemblea straordinaria della predetta Società per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esclusione del Socio ACI SERVICE s.r.l. con sede in Caltanissetta e
conseguente riduzione del capitale sociale;
- adeguamento dello statuto.



Il Comparente sopra indicato invita me Notaio a verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea.

Io Notaio do atto di quanto segue.

Il Comparente sopra indicato assunta la presidenza dell'assemblea constatata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti i soci:

AUTOMOBILE CLUB DI SIRACUSA (A.C.I.) titolare della quota del 97,50% del capitale sociale in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante avv. Pietro Romano;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente medesimo;

Il presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea.

Venendo alla trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti che il socio ACI-SERVICE s.r.l. con sede in Caltanissetta titolare di una quota del 2,5% del capitale sociale è stato dichiarato fallito e pertanto propone l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale e propone all'assemblea di determinare il valore della quota allo stesso spettante nella somma di Euro 258,25 che risulta essere superiore al valore della corrispondente percentuale del patrimonio netto e alla conseguente riduzione di pari importo del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, approvata senza riserva la relazione del

Presidente, alla unanimità dei voti presenti

delibera

- l'esclusione del socio ACI-SERVICE s.r.l. con sede in Caltanissetta a causa del fallimento dello stesso e il pagamento della somma di Euro 258,25 a titolo di liquidazione della quota allo stesso spettante;
- la conseguente riduzione del capitale sociale da Euro 10.330,00 a Euro 10.071,25 e la modifica del primo comma dell'art. 5 dello statuto sociale nel modo seguente: "Il capitale sociale è di Euro 10.071,25 diviso in quote a norma di legge.";
- di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere alla esecuzione di quanto sopra deliberato.

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che la società deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni introdotte con D.Lgs. 175/2016 e successivo D.Lgs. 100/2017 ed illustra le modifiche da apportare, dà quindi lettura del nuovo testo di statuto sociale.

L'assemblea dei soci, approvata senza riserva la relazione del Presidente, alla unanimità dei voti presenti

delibera

- di approvare e adottare il nuovo testo di statuto sociale così come letto dal Presidente e come appresso allegato al presente atto.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 12:20.

Il componente dichiara che a seguito delle deliberazioni adottate la

società è divenuta unipersonale.

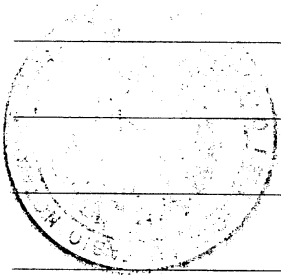
Il comparente consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto sociale, che al presente atto si allega sub "A", dispensandomi dal darne lettura.

Richiesto ho ricevuto quest'atto da me notaio letto in presenza dell'assemblea al comparente, che l'approva e sottoscrive.

E' dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, sopra quattro pagine di un foglio ed in parte scritto di mio pugno; viene sottoscritto alle ore 12:20.

F.TO Giovanni GIUNTA

F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO



ALLEGATO "A" COL N.RO 30461 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE

• Art. 1) Costituzione, denominazione e durata

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "ACI SERVICE S.r.l.", con durata stabilita fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga.

La società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

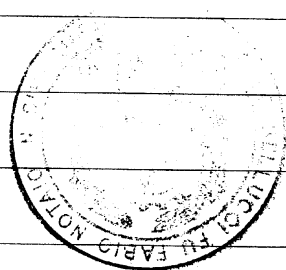
Art. 2) Sede

La società ha sede in Siracusa, all'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese a norma dell'art 111 terdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. La società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia/Città Metropolitana dei Siracusa ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 10.071,25 diviso in quote a norma di legge. Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da

norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.



Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante nuovi conferimenti in natura. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stesse possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla Società a norma dell'art. 2473 cod.civ. In conformità al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ, in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci ove esistente, o quello risultante presso il R.I.

Art. 4) Oggetto

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti),

la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

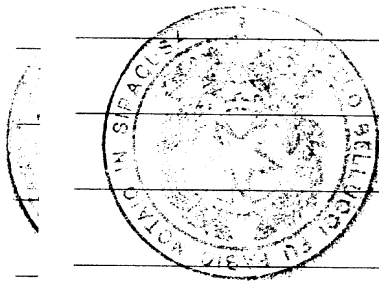
La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club;

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

A) svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia;

B) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando tutte le attività proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni genere riferitesi al turismo, vendendo anche le pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che all'estero, anche time charter, prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali o



internazionali; promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, a complemento di soggiorni turistici, curandone la prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di spedizione gestire o far gestire camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività affine complementare, specie per quelle previste all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico;

C) promuovere, incoraggiare e organizzare le attività sportive automobilistiche e assistere gli sportivi automobilisti;

D) curare l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi meccanografici;

E) promuovere e partecipare alla realizzazione di parcheggi assumendone la gestione sotto qualsiasi forma;

F) assumere direttamente e svolgere anche indirettamente la gestione di impianti di carburanti e di punti di assistenza anche amministrativa e/o legale degli automobilisti;

G) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio vetture, camper o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;

H) curare la predisposizione e la divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere e al settore turistico in particolare;

I) assumere, su deliberazione dell'Assemblea, interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabile investimento e non di collocamento;

L) prestare garanzie di ogni tipo, personali e reali, per impegni altrui, su deliberazione dell'Assemblea;

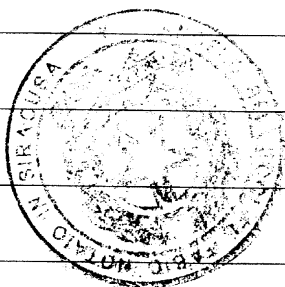
M) l'esercizio di agenzia di attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, circoscritta al trasferimento di fondi attraverso la raccolta e consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);

N) commercializzare sotto qualsiasi forma prodotti e accessori in genere per autoveicoli.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 5) Trasferimento quote e diritto di prelazione

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 3, a titolo oneroso,



per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..

Art. 6) Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle

norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministratori devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto.

Art. 7) Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci.

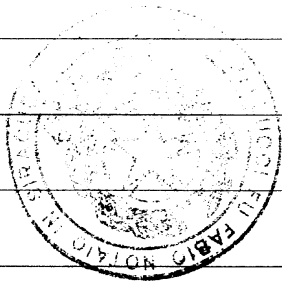
L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al tribunale competente. La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.).

Art. 8) Competenze dell'assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci, mediante deliberazione dell'assemblea ai sensi del successivo art. 9, le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;



2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;

3) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;

4) la nomina e la revoca dei liquidatori;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo;

6) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 9), con le maggioranze ivi indicate;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto

della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 9) Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea può essere fatta mediante lettera Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail, risultante dal libro soci



ove esistente, o quello risultante presso il R.I.. Tale termine potrà essere ridotto a due giorni, quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 5) e 6) del precedente art. 8), l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'intervento alle assemblee può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore se nominati, sono presenti o informati della riunione, purché nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale dovrà risultare, per dichiarazione

del Presidente, che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati comunque informati della riunione.

Art. 10) Amministratori

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione

del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11) Amministrazione e controllo analogo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore, lo reputino necessario.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti siano correttamente identificati e sia loro consentito di seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La rappresentanza generale della società, sia sostanziale che processuale, può essere attribuita:

- ad un Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

Art. 12) Organo di controllo o revisore

L'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 11) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 13) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma dell'art. 2478 bis del codice civile e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, come previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Una copia del bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla decisione di approvazione del bilancio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, sono devoluti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa delibera dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo

dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9) del presente statuto.

Art. 15) Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

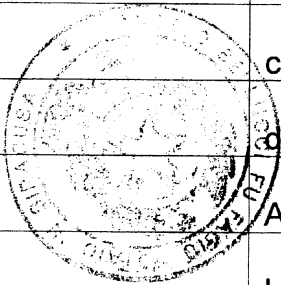
Art. 16) Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza dei presenti patti sociali, ad eccezione di quelle devolute obbligatoriamente per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

Sede dell'arbitrato sarà Siracusa.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando le norme inderogabili del codice di procedura civile.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo



alle norme di legge in materia.

F.TO Giovanni GIUNTA

F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. N.
82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante
M.U.I..

E copia autentica conforme al suo originale che si rilascia

per *Luigi Ruffe* -

Siracusa, li 02-10-2017

M. P.

